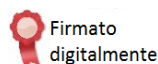


Pubblicato il 07/09/2026



N. 04887 /2026 **REG.PROV.CAU.**
N. 07860/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7860 del 2026, proposto da

Erica Spiga, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Marco Delunas e Maria Giovanna Pisanu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero del turismo, in persona del Ministro *pro tempore*, e FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Davide Severo, Vincenzo Basile, Pierangelo D'Onofrio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Ministero del turismo n. 77367 del 20 maggio 2026, recante approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di

personale, quanto al profilo “Funzionari Area Valorizzazione e sostegno del turismo – Codice TUR-VS”;

- della graduatoria finale di merito relativa al profilo “Funzionari Area Valorizzazione e sostegno del turismo – Codice TUR-VS”, pubblicata sul portale InPA e sul sito istituzionale del Ministero del turismo in data 20 maggio 2026, nella parte in cui alla ricorrente sono stati attribuiti punti 0 per la valutazione dei titoli e il punteggio complessivo di 27,25, con collocazione alla posizione n. 88 quale idonea non vincitrice;

- dell'allegato alla graduatoria finale e/o dell'“Allegato 1 – TUR140_VS_valutazione_titoli_318_FINALE_rev”, nella parte in cui riporta la posizione della ricorrente con punti 27,25 per la prova scritta, punti 0 per i titoli e totale punti 27,25;

- del verbale n. 11 – Riunione finale del 15 maggio 2026, con cui la Commissione esaminatrice ha approvato la graduatoria finale del profilo TUR-VS e ne ha disposto la trasmissione al Ministero del Turismo e a Formez PA, unitamente al relativo allegato;

- del verbale n. 8 – Valutazione titoli del 9 marzo 2026, nella parte in cui la Commissione ha stabilito, tra l'altro, che “le lauree magistrali non previste come titoli di accesso attribuiscono 2,5 punti”, così escludendo dalla valutazione le lauree magistrali ricomprese nell'elenco astratto dei titoli previsti per il codice di concorso, anche quando il candidato possieda già un autonomo titolo triennale sufficiente per l'accesso;

- dei verbali n. 5 del 29 gennaio 2026, n. 6 del 5 febbraio 2026, n. 9 del 27 marzo 2026, n. 10, e di ogni ulteriore verbale o atto istruttorio della Commissione concernente la valutazione dei titoli, la verifica delle griglie, la correzione dei punteggi e la formazione della graduatoria finale, ivi compresi gli eventuali atti della seduta del 31 marzo 2026;

- della griglia completa di valutazione dei titoli, nella parte relativa alla sig.ra Erica

Spiga, ove si legge che è stata assunta quale “titolo di accesso” la laurea magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici, Classe LM-49, conseguita nel 2020, con conseguente attribuzione di punti 0;

- in via subordinata, del bando di concorso pubblico MITUR prot. n. 0162537/25 del 16 maggio 2025 e, in particolare, dell'art. 8, comma 3, lett. b) e d), nella sola parte e solo ove interpretato nel senso fatto proprio dall'Amministrazione, ossia nel senso di impedire la valutazione della laurea magistrale LM-49 posseduta dalla ricorrente quale titolo ulteriore rispetto alla laurea triennale L-15, già autonomamente sufficiente per l'accesso al profilo TUR-VS, ovvero, in via ulteriormente subordinata, nel senso di impedire la valutazione della laurea triennale L-15 ove la LM-49 sia assunta quale titolo di accesso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli eventuali atti di assunzione, scelta della sede, scorrimento o immissione in servizio dei candidati utilmente collocati, nella parte in cui risultino lesivi della posizione della ricorrente.

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente alla rideterminazione del punteggio conseguito per i titoli e alla conseguente collocazione nella posizione spettante nella graduatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del turismo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2026 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto che parte ricorrente ha correttamente e tempestivamente ottemperato

all'ordine istruttorio impartito dalla Sezione con la precedente ordinanza n. 14017/2026 del 3 agosto 2026;

Ritenuto che le questioni dedotte con il gravame necessitano di un meditato approfondimento da compiersi nella più consona sede del merito e che le esigenze di parte ricorrente possono essere soddisfatte con la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di discussione del ricorso ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., che viene per l'effetto fissata per il giorno 9 febbraio 2027, rinviando al definitivo anche la regolazione delle spese di fase;

Considerato che il ricorso risulta notificato ad almeno un controinteressato, ma che le censure proposte dalla parte ricorrente concernono la posizione di un elevato numero di candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito approvata per il profilo professionale "Funzionari Area Valorizzazione e Sostegno del Turismo (TUR-VS)", la quale dunque, nell'astratta ipotesi di un loro accoglimento, risulterebbe profondamente modificata (si legge a pag. 7 del ricorso che, laddove fosse stato riconosciuto alla ricorrente il maggior punteggio di 2,5 punti da ella rivendicato, la medesima conseguirebbe *"il punteggio complessivo di 29,75 e verrebbe collocata, salva la definitiva applicazione dei titoli di preferenza da parte dell'Amministrazione, presumibilmente alla posizione n. 23 e, comunque, in posizione utile all'assunzione, antecedente sia all'ultima vincitrice non riservataria (posizione n. 29, punti 29,25)"*);

Valutato, pertanto, che è necessario, giusta il disposto dell'art. 49, comma 1, cod. proc. amm., estendere il contraddittorio a tutti i candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria di merito d'interesse della parte ricorrente, e che si provvederà all'uopo mediante notifica per pubblici proclami, da attuarsi con le seguenti modalità nel termine di giorni trenta (30) dalla pubblicazione della presente ordinanza:

- pubblicazione sul sito web del Ministero del turismo degli estremi della presente ordinanza, del ricorso in versione integrale e dell'elenco nominativo dei

controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm.;

- inoltre a cura di parte ricorrente, eventualmente anche a mezzo PEC, di apposita richiesta all'amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Considerato che le risultanze di notifica dovranno essere depositate in giudizio entro l'ulteriore termine di giorni trenta (30) dalla scadenza del termine di notifica su assegnato;

Ritenuto che, in ordine alle prescritte modalità di notifica, permangono alcuni obblighi in capo all'amministrazione, fra cui:

- pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati trasmessi da parte ricorrente, con l'indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- non rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, la documentazione ivi inserita;

- fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina in cui sono stati pubblicati gli atti su menzionati;

- rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito web istituzionale del ricorso e dell'elenco dei controinteressati, con la precisa indicazione della data in cui è avvenuta la pubblicazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. e, per l'effetto, fissa per la discussione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 9 febbraio 2027.

Ordina l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini indicati in

parte motiva.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario, Estensore

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario

L'ESTENSORE

Francesca Santoro Cayro

IL PRESIDENTE

Antonella Mangia

IL SEGRETARIO